

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, **in maniera consensuale**, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all'ufficiale dello stato civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l'atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero

L'assistenza di un avvocato è facoltativa.

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che:

- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- l'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale, come ad es. l'assegnazione casa coniugale.

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla **negoziazione assistita** con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.

Come avviare la procedura

Compilare la dichiarazione di cui al caso da parte di entrambi i coniugi.

A seguito della consegna della medesima l'ufficio richiederà i documenti necessari per procedere alla successiva formalizzazione di tale dichiarazione, che avverrà, previo appuntamento, con la presenza di entrambi le parti.

Potrà essere richiesta ulteriore documentazione alle parti, laddove non possa essere direttamente acquisita dall'ufficio.

Sottoscrizione dell'accordo e sua conferma

Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.

Documenti da presentare

- Documenti di identità;
- Per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
 - . in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale
 - . in caso di separazione consensuale almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all'ufficiale dello stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati.
- Nel caso di modifica delle precedenti condizioni, precedente accordo.

Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare in tesoreria, Banca Popolare di Bergamo – Filiale di Lovere

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace.